



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DELLE BACHECHE E DEL TABELLONE LUMINOSO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione e diffusione delle comunicazioni di attività a carattere amministrativo, tecnico e socio-culturale-sportivo, nonché le notizie di ampio interesse civico, da effettuarsi mediante l'utilizzo delle bacheche e dei tabelloni luminosi presenti sul territorio comunale.

Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi gli strumenti connessi con la rete Internet ovvero con altre reti telematiche.

Art. 2

Competenze della Giunta

La Giunta Comunale dispone con proprio provvedimento l'installazione di bacheche e l'attivazione di apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica, nonché l'eventuale disattivazione di quelle esistenti.

La Giunta Comunale, nell'ambito delle competenze sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi, individua l'ufficio cui è attribuito il compito della tenuta e della gestione delle bacheche e delle apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica.

Art. 3

Informazioni divulgabili

Attraverso le bacheche e le apparecchiature elettroniche di comunicazione pubblica possono essere diffusi, di norma:

- a) comunicati ed avvisi connessi con l'attività istituzionale del Comune, dei suoi Uffici, di Enti in cui il Comune abbia partecipazione diretta;
- b) annunci di manifestazioni di qualunque genere che il Comune organizza in proprio, in collaborazione con altri soggetti ovvero per le quali sia stato concesso formale patrocinio;
- c) annunci di manifestazioni aperte al pubblico per le quali non sia previsto un biglietto di ingresso ovvero il cui incasso sia devoluto per finalità sociali, purché tali manifestazioni siano promosse da associazioni che, senza fini di lucro, operino sul territorio comunale nel campo della promozione culturale, del volontariato sociale, della tutela ambientale e dello sport oppure che abbiano ricevuto il patrocinio comunale o un contributo comunale per l'attività svolta;
- d) riunioni organizzative, informative o culturali promosse dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio, purché si tratti di scuole pubbliche, paritarie o convenzionate con l'Amministrazione Comunale e di riunioni aperte ad un pubblico più vasto rispetto agli alunni frequentanti la scuola ed ai loro genitori;

- e) messaggi di pubblica utilità richiesti da gestori di servizi pubblici operanti sul territorio comunale, con esclusione di messaggi a contenuto commerciale.

Non vengono , in ogni caso, diffuse informazioni di contenuto esclusivamente religioso, né annunci attinenti all'attività dei partiti o dei movimenti, gruppi e associazioni che siano ad essi riconducibili, non sono consentite le informazioni commerciali di alcun tipo, fatta eccezione per quelle iniziative che per la loro valenza possono essere considerate di interesse generale, in tal caso è necessario ottenere l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 4

Segnalazione delle informazioni

Le informazioni di cui all'articolo precedente sono segnalate all'ufficio incaricato della gestione delle bacheche e delle apparecchiature da:

- sindaco, assessori, consiglieri comunali, segretario comunale/direttore generale, mediante comunicazione informale;
- responsabili dei servizi comunali, limitatamente all'attività del servizio cui sono preposti, mediante comunicazione informale;
- responsabili delle associazioni, di cui al punto c) dell'articolo precedente, limitatamente alle iniziative da loro promosse, mediante comunicazione scritta, contenente una dichiarazione di responsabilità relativa ai contenuti del testo da pubblicare sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione;
- dirigenti, o loro delegati, delle scuole di cui al punto d) dell'articolo precedente, limitatamente alle iniziative da loro promosse, mediante comunicazione scritta;
- funzionari responsabili dei gestori di servizi pubblici di cui al punto e) dell'articolo precedente, limitatamente alle iniziative da loro promosse, mediante comunicazione scritta.

I richiedenti di cui ai punti c),d),e) dell'articolo precedente devono comunicare, di norma entro cinque giorni, gli estremi essenziali dell'informazione da diffondere e per le esposizioni in bacheca di avvisi, locandine, manifesti da esporre, nonché il periodo di esposizione dell'informazione.

Art. 5

Compiti dell'ufficio incaricato della gestione delle bacheche e delle apparecchiature

L'Ufficio incaricato della gestione:

- riceve le richieste di divulgazione
- ove le informazioni non possano essere divulgate perché contrarie a quanto previsto dal presente regolamento, previa informazione al Sindaco, ne dà motivata comunicazione per iscritto ai richiedenti;
- provvede alla redazione ed alla gestione dei messaggi sulle apparecchiature elettroniche, seguendo per quanto possibile le indicazioni fornite dai richiedenti e tiene un registro dei messaggi diffusi;
- provvede alla affissione di locandine, avvisi, manifesti sulle bacheche;
- cura che le comunicazioni volte a divulgare attività ed iniziative aventi una data di realizzazione prestabilita rimangano esposte fino alla suddetta data e che la divulgazione mediante apparecchiature elettroniche sia effettuata una settimana prima dell'iniziativa da realizzare;
- cura che le comunicazioni aventi carattere meramente informativo di carattere istituzionale o di attività estese per lunghi periodi rimarranno esposte dal giorno di emissione fino a necessità di ulteriore spazio espositivo sulla bacheca o divulgativo sul tabellone luminoso.